

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TILIA, AMM.RE UNICO E LEGALE RAPPR.TE P.T. DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VI) N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GAETANO SOLITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1, C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2015/16 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., - RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI A CIASCUNO ASCRITTE - NOTA N. 10159/838 PF 15-16/SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 18.4.2016)**

La C.F.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. di Martina Franca (Taranto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROCALENO/CARINOLA DEL 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016)

La C.F.A., Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale dispone a carico della società Agrocaleno la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., IN ESITO AL PATTEGGIAMENTO EX ART. 23, COMMI 1 E 2 C.G.S., DI CUI AL COM. UFF. N. 44/TFN – SEZIONE DISCIPLINARE DEL 15.12.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2, NONCHÉ DAGLI ARTT. 19, COMMA 3 E 20, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 1961/591 PF 13-14 SP/BLP DEL 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016)

Decisione riservata.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. - NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016)

5. RICORSO DEL SIG. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFI VI) E VII) DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL'ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016)

6. RICORSO DEL DOTT. ANGELO CASTRIGNANO' AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL'ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016)

La C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 4, 5 e 6:

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti) e, per l'effetto, riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e all'ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo;

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e, per l'effetto, riduce la sanzione all'inibizione per mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- accoglie il ricorso come sopra proposto dal Dott. Angelo Castrignanò e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 10 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio